

SCHEMA DI CONVENZIONE EDILIZIA

tra il COMUNE DI OULX – con sede in Oulx – P.zza Garambois 1 – P. I.V.A 01120470016 - ed i Sigg.

nato a residente in codice fiscale

da stipularsi ai sensi degli artt, 43, 44, 45, della Legge Regione Piemonte n. 56 del 05.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

PREMESSO che:

- i Sigg. hanno presentato al Comune di Oulx una domanda per l'utilizzazione edilizia dell'area di proprietà dei Sigg. F. di mappa n. del Comune Censuario di Beaulard/Savoulx/ Oulx mappali n. per una superficie complessiva di mq.

- l'immobile oggetto del presente progetto risulta incluso per mq. nella zona del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 48-40084 del 14.11.1994 e successive varianti;

- il P.R.G.C. prevede l'obbligo di presentazione di Piano Esecutivo Convenzionato;
- tale area risulta inclusa nella variante n. al P.R.G.C. vigente in zona

- il P.E.C. è stato esaminato dalla Commissione Igienico Edilizia in data

- il Responsabile dell'Area Tecnica in data ha deciso l'accoglimento dello schema di convenzione e degli elaborati tecnici facenti parte del progetto;

- il progetto di P.E.C. ed il relativo schema di convenzione sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale e sono stati pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 15 gg. consecutivi, dal al

- - entro i 15 giorni successivi alla scadenza di deposito sono/non sono pervenute osservazioni e/o proposte;

-

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del sono stati approvati, sulla base degli anzidetti elementi acquisiti dall'Amm.ne comunale, sia il progetto di P.E.C. che la relativa convenzione;

- la deliberazione del C.C. sopra indicata è divenuta esecutiva il per

- il Comune di Oulx, con deliberazione del C.C. n. 32/1977 del 22.8.1977, ha approvato le Tabelle Parametriche Comunali a termini degli artt. 5, 10 della Legge 28.1.1977 n. 10 e che le medesime sono state aggiornate successivamente con atto del C.C. n. 18 del 22.1.1982, n. 17 del 18.3.1983, n. 25 del 28.8.1995;

- le Tabelle succitate sono annualmente aggiornate da parte dell'Ufficio competente;

A garanzia dell'esatta e tempestiva esecuzione delle opere sarà presentata apposita fidejussione per un importo di €

Art. 10

Qualora i proponenti procedano alla alienazione delle aree di intervento, gli oneri di cui alla presente Convenzione saranno trasmessi agli acquirenti.

In caso diverso e nel caso di trasferimento parziale degli oneri di cui sopra i proponenti ed eventuali successori od aventi diritto, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti delle aree.

Art. 11

I proponenti si dichiarano al corrente dell'obbligo di ottenere regolare permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Resta fatta salva l'applicazione dell'art. 22, II comma, lettera "b" del precitato T.U.E. qualora esplicitamente dichiarata nell'atto deliberativo di approvazione.

I proponenti corrisponderanno il contributo commisurato al costo di costruzione, stabilito dall'Amm.ne comunale in conformità al D.M. 10.5.1977 pubblicato sulla G.U. del 31.5.1977 e s.m.i.

I proponenti si obbligano a richiedere i permessi di costruire entro 12 mesi dalla data di esecutività della convenzione e ad iniziare le costruzioni entro un anno dalla data di rilascio dei permessi stessi.

L'istanza di permesso dovrà essere completa di ogni elaborato tecnico previsto dalle vigenti norme urbanistiche e non atta unicamente a dilazionare nel tempo gli impegni.

Le costruzioni dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, i proponenti dovranno presentare istanza diretta ad ottenere nuovo permesso, in tale caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata e sarà corrisposto il relativo contributo.

Art. 12

L'Amministrazione comunale potrà consentire, su istanza dei proponenti, nell'ambito della normativa e della legislazione vigente, ed a proprio insindacabile giudizio, modifiche al Piano Esecutivo Convenzionato che non alterino le caratteristiche generali.

Art.13

Resta stabilito che il Comune non rilascerà alcuna dichiarazione di agibilità e di uso dei locali se non quanto, da parte dei proponenti o da chi per essi, siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal permesso di costruire e non siano stati realizzati gli allacciamenti ai servizi primari.

Art. 14

Nuove disposizioni di legge che non consentissero la totale utilizzazione edilizia convenzionata porteranno ad una proporzionale riduzione degli oneri, con diritto al rimborso della eccedenza eventualmente già versata ed allo svincolo della corrispondente aliquota della garanzia prestata.

Ove fossero emanate nuove leggi limitanti l'attuale diritto di proprietà, i proponenti avranno la facoltà di sospendere il Piano Esecutivo Convenzionato e richiedere l'applicazione del comma precedente.

Art. 15

Per i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici previsti, qualora non sia stato conseguito il relativo permesso di costruire, a norma dell'art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché per la violazione di obblighi e prescrizioni del presente atto, si applicheranno le sanzioni amministrative previste

dall'art. 69 della medesima Legge Regionale, nonché le sanzioni previste dal T.U.E. di cui D.P.R. 380/2001 e s.m.i. senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 16

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di _____ a trascrivere il presente atto, affinché siano note a terzi le obbligazioni qui assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 17

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione saranno a carico dei proponenti.

Art. 18

Per quanto non contenuto nella presente si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i., alla Legge Reg. Piemonte 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.